

Piano Regolatore delle Installazioni Pubblicitarie

Allegato 7 - Schema di capitolato di gara – Circuito Impianti AD (Affissioni Dirette)



CITTÀ DI POTENZA

UNITÀ DI DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE

Servizio Impiantistica Pubblicitaria

CAPITOLATO SPECIALE

CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI PER AFFISSIONI DIRETTE (art. 25 Regolamento per la Pubblicità)

“CONCESSIONE IN GESTIONE DEI LOTTI DI IMPIANTI PUBBLICITARI PER AFFISSIONI DIRETTE,,

CIG

SOMMARIO

Sommario.....	2
Art. 1 – Oggetto della concessione	4
Art. 2 – Principi generali	4
Art. 3 - Durata della concessione	4
Art. 4 - Caratteristiche e modalità di installazione	5
Art. 5 - Impianti preesistenti.....	6
Art. 6 - Manutenzione.....	6
Art. 7 – Corrispettivi e modalità di pagamento	6
Art. 8 - Indicazioni per costi sicurezza (DUVRI).....	7
Art. 9 - Tracciabilità.....	7
Art. 10 - Obblighi del concessionario	7
Art. 11 - Divieto di cessione del contratto	8
Art. 12 - Obblighi del concessionario nei confronti del proprio personale.....	8
Art. 13 - Altri obblighi a carico del concessionario	8
Art. 14 - Sicurezza dei lavori	9
Art. 15 - Infortuni e danni	9
Art. 16 - Esonero di responsabilità per l'Amministrazione Comunale.....	9
Art. 17 - Inadempienze e penalità	9
Art. 18 - Vicende modificative del soggetto concessionario.....	10
Art. 19 - Spese contrattuali	10
Art. 20 - Vincolo contrattuale	11
Art. 21 - Accettazione delle condizioni	11
Art. 22 - Risoluzione del contratto.....	11
Art. 23 - Ispezioni e controlli.....	11
Art. 24 - Domicilio del concessionario	11
Art. 25 - Recesso	12
Art. 26 - Foro competente	12

Art. 27 - Rinvio 12

Art. 28 - Allegati ed elaborati..... 12

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione ha ad oggetto l'installazione e la gestione di dodici lotti di impianti pubblicitari da destinare ad affissioni dirette nel territorio del Comune di Potenza, posti all'interno del centro abitato.

Ciascun lotto sarà composto come segue:

- a. n. 10 espositori;
- b. n. 6 standardi;
- c. n. 21 maxi standardi;
- d. n. 4 mini poster;
- e. n. 8 poster

per una superficie complessiva di mq. 250,20 per lotto.

ART. 2 – PRINCIPI GENERALI

1. Il servizio di gestione degli impianti pubblicitari per affissioni dirette deve tutelare il pubblico interesse attraverso il rispetto delle seguenti esigenze:
 - a. salvaguardare la sicurezza del traffico veicolare e la pubblica incolumità;
 - b. promuovere l'attività imprenditoriale nei vari settori dell'economia, favorendo un'ordinata distribuzione dei messaggi pubblicitari;
 - c. valorizzare il paesaggio urbanistico e naturalistico che caratterizza il territorio comunale, garantendo che le installazioni non compromettano i valori ambientali del contesto di inserimento;
 - d. privilegiare la struttura sobria ed essenziale degli impianti, al fine di evitare interferenze con la segnaletica stradale;
 - e. attuare il controllo sulle condizioni degli impianti per il periodo di durata della concessione.

ART. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione avrà durata di anni sette a partire **dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva**; l'installazione dovrà avvenire, a pena di decadenza, entro il termine massimo di sessanta giorni dal rilascio del titolo. In applicazione di quanto stabilito dall'articolo 2 del Regolamento Comunale sulla Pubblicità e le Installazioni Pubblicitarie, reso disponibile sul sito istituzionale del Comune di Potenza, l'aggiudicatario deve essere iscritto nel Registro degli operatori di pubblicità esterna tenuto dal Comune.
2. Qualora, alla data della scadenza naturale del contratto, l'Amministrazione Comunale non abbia ancora proceduto a nuova aggiudicazione, il concessionario dovrà assicurare la continuazione della prestazione, se richiesta dall'Amministrazione, alle condizioni esistenti per un periodo non superiore a **120 giorni**.
3. Le autorizzazioni all'installazione degli impianti rilasciate al concessionario cesseranno di avere efficacia alla scadenza naturale del contratto ovvero al termine dell'ulteriore prosieguo nell'ipotesi di cui al comma precedente.
4. Alla scadenza, tutti gli impianti installati dovranno essere rimossi ovvero, totalmente o parzialmente, ceduti gratuitamente all'Amministrazione Comunale, che ha facoltà di scelta degli impianti. In prossimità della scadenza del termine dell'affidamento, l'Amministrazione Comunale ne verificherà lo stato, redigendo apposito verbale sottoscritto da un incaricato dell'ente e dal rappresentante della concessionaria. Tale verbale sarà utilizzato ai fini della certificazione finale di regolare esecuzione del contratto.

ART. 4 - CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI INSTALLAZIONE

2. La struttura dell'impianto pubblicitario dovrà, per forma e morfologia, armonizzarsi col contesto ambientale ed urbano in modo corretto ed equilibrato, rispettandolo e valorizzandolo. L'installazione dell'impianto dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente e nell'osservanza di quanto stabilito nel presente Capitolato.
3. Gli impianti dovranno essere costituiti da plance in lamiera zincata monofacciale o bifacciale, dotate di cornice metallica o in vetroresina.
4. Le dimensioni ammissibili sono le seguenti:
 - a. espositore – dimensioni mt. 0,70 x mt. 1,00;
 - b. standardo – dimensioni mt. 1,40 x mt. 1,00 o mt. 1,00 x mt. 1,40;
 - c. maxi standardo – dimensioni mt. 1,40 x mt. 2,00 o mt. 2,00 x mt. 1,40;
 - d. mini poster – dimensioni mt. 4,00 x mt. 2,00;
 - e. poster – dimensioni mt. 6,00 x mt. 3,00.
5. La collocazione degli impianti può anche essere effettuata in serie, secondo lo schema che segue:
 - a. espositore – massimo n. 5 in serie con distanza di almeno 0,20 mt.;
 - b. standardo – massimo n. 3 in serie con distanza di almeno 0,30 mt.;
 - c. maxi standardo – massimo n. 3 in serie con distanza di almeno 0,40 mt.;
 - d. mini poster – massimo n. 2 in serie con distanza di almeno 0,50 mt.;
 - e. poster – massimo n. 2 in serie con distanza di almeno 1,00 mt..
6. Le plance devono essere collocate su muri in cls; in mancanza di questi, possono essere utilizzate strutture su pali, purché adiacenti a pareti, armature, steccati, ponteggi, armature di carattere provvisorio prospicienti il suolo pubblico ed altri spazi idonei in base alle prescrizioni contenute nel Regolamento.
7. Qualora l'impianto sia collocato su muri, è prescritta la pitturazione del fondo con colore confacente al contesto di inserimento dell'impianto o, in mancanza, con colore "mattone" (RAL 8012).
8. Il titolare del mezzo pubblicitario deve curare il sito di inserimento dell'impianto, rimuovendo sterpaglie ed ogni altro elemento che pregiudichi la pulizia ed il decoro dell'ambito che lo ospita.
9. In qualsiasi momento, il Responsabile dell'Ufficio Impiantistica Pubblicitaria del Comune, anche su indicazione di altri organi ed uffici, può segnalare al concessionario l'esistenza di elementi che necessitino di manutenzione o sostituzione, cui la ditta dovrà provvedere nel rispetto dei tempi indicati nel successivo art. 6.
10. L'installazione della struttura dovrà attenersi a tutte le norme vigenti in materia di sicurezza; in particolare, per quel che riguarda la pubblica incolumità, la struttura dovrà resistere ai vari carichi orizzontali accidentali, come anche ai carichi meteorologici.
11. Gli impianti destinati alle affissioni dirette devono avere una targhetta con l'indicazione: "Comune di Potenza – Affissioni Dirette – (nome ditta)", nonché il numero di individuazione dell'impianto e gli estremi del titolo abilitativo con indicazione della data di rilascio e di scadenza.

12. L'avvenuta ed esatta installazione degli impianti dovrà essere ufficialmente comunicata dal Concessionario all'Ufficio.
13. Il Concessionario dovrà fornire all'Ufficio ogni indicazione necessaria per consentire a quest'ultimo di inserire sul proprio sistema informatico ogni informazione relativa agli impianti necessaria per la georeferenziazione. L'Amministrazione Comunale si riserva sin d'ora di poter utilizzare tali informazioni per metterle a disposizione degli utenti cui verrà fornita, anche on line, la mappa aggiornata degli impianti per affissioni esistenti sul territorio.

ART. 5 - IMPIANTI PREESISTENTI

1. Eventuali impianti preesistenti nel sito o nella postazione oggetto di concessione, in quanto provenienti da precedenti concessioni e/o autorizzazioni, se in buono stato, potranno essere acquisiti dal Concessionario nello stato in cui si trovano, previo accordo con il precedente titolare dell'impianto. Il concessionario ed il Comune effettueranno un sopralluogo congiunto al fine di verificare la consistenza e la condizione dei mezzi pubblicitari in questione.
2. La manutenzione degli impianti preesistenti deve essere assicurata dal concessionario, che deve garantirne il buono stato e l'idoneità all'uso.
3. I manufatti di cui al comma 1 rimangono fino al termine del periodo autorizzato, con gestione e cura a spese del relativo soggetto autorizzato, salvo l'ulteriore periodo di proroga di cui al precedente articolo 3.

ART. 6 - MANUTENZIONE

1. La manutenzione ordinaria e straordinaria di quanto oggetto della presente concessione è ad esclusivo carico del concessionario e dovrà essere garantita per tutta la durata contrattuale e per quella ulteriore disposta nell'ipotesi di cui al precedente articolo 3, comma 2. Dovrà comprendere la pulizia del sito e la riparazione o sostituzione di elementi eventualmente rotti o usurati o pericolosi o altro.
2. In caso di segnalazione da parte dell'Amministrazione Comunale di procedere a manutenzione, il concessionario dovrà provvedere entro 2 giorni dalla comunicazione, o nel minor termine di 24 ore qualora lo stato dell'impianto sia pericoloso per la pubblica incolumità. In difetto, l'Amministrazione procederà d'ufficio prelevando dal deposito cauzionale un importo equivalente all'ammontare delle spese sostenute. In tal caso il deposito cauzionale dovrà essere immediatamente reintegrato, pena l'applicazione delle penalità ai sensi del successivo art. 21, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione.
3. L'intervento di manutenzione dovrà essere documentato indicando ora, data, luogo, numero di impianti mantenuti e nominativi del personale tecnico che lo ha eseguito. Tale documentazione dovrà essere successivamente trasmessa in copia al Comune.

ART. 7 – CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. L'Imposta Comunale sulla Pubblicità ed il Cosap verranno corrisposti direttamente al Comune (o al Concessionario del Comune incaricato dell'accertamento, della gestione e della riscossione dell'Imposta sulla Pubblicità e del Cosap), nel rispetto di modi e tempi stabiliti dalla normativa regolamentare e legislativa vigente, previa presentazione di regolare denuncia ICP e Cosap. Qualora le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e/o del canone subiscano aumenti e/o diminuzioni superiori al 10% rispetto a quelle vigenti alla data dell'aggiudicazione definitiva, il prezzo applicato all'utenza dovrà essere proporzionalmente ridotto e/o aumentato.
2. Rimane a carico del concessionario l'imposta di bollo per il rilascio dell'autorizzazione, ancorché cumulativa, all'installazione dei mezzi pubblicitari.

3. Il Concessionario dovrà provvedere al primo versamento del canone concessorio dovuto all'Ente entro 30 giorni dalla data della concessione, ancorché rilasciata in via provvisoria, calcolando il rateo del canone annuo proporzionatamente ai residui mesi dell'anno solare. Per gli anni successivi, il canone annuo dovrà essere interamente corrisposto entro il 31 gennaio di ciascun anno. Per l'ultimo anno di durata della concessione, entro il 31 gennaio dovrà essere versato il rateo del canone annuo rapportato ai restanti mesi di durata della concessione fino alla sua scadenza naturale.
4. Nel caso di istituzione dell'Imposta Municipale Unica Secondaria ovvero di altro tributo o canone che potrebbe essere istituito in sostituzione, cumulativa o parziale, dell'Imposta sulla Pubblicità, del Cosap e del Canone concessorio, l'Amministrazione si riserva sin d'ora di rivedere le condizioni contrattuali dell'affidamento, mantenendo inalterato il complessivo equilibrio delle prestazioni economiche oggetto della concessione.

ART. 8 - INDICAZIONI PER COSTI SICUREZZA (DUVRI)

1. Per quanto concerne gli oneri relativi alla sicurezza (art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008), l'adozione di tutte le misure necessarie, nel rispetto delle norme generali in materia, rientra nei rischi specifici propri dell'attività oggetto di gara e non comporta nuovi costi per la gestione della sicurezza.

ART. 9 - TRACCIABILITÀ

1. Il concessionario, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 13.08.2010, n. 136 e ss. mm. e ii., a pena di nullità assoluta del contratto, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari indicati nella medesima legge.
2. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto d'appalto.

ART. 10 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario dovrà:
 - a. installare l'impianto pubblicitario entro sessanta giorni dal rilascio del titolo;
 - b. mantenere l'impianto in buono stato di manutenzione e conservazione;
 - c. effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - d. adempiere nei termini prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione sia successivamente, a seguito di intervenute e motivate esigenze;
 - e. provvedere alla rimozione di quanto installato ed al ripristino del sito in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione ovvero a seguito di motivata richiesta da parte del Comune senza diritto di rimborso alcuno, fatto salvo il rimborso dell'imposta per le mensilità versate e non usufruite;
 - f. in qualità di soggetto passivo (art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 507/1993), presentare al Comune la denuncia (art. 8, comma 1, del D. Lgs. n. 507/1993), anche cumulativa, ai fini dell'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità, prima di iniziare la pubblicità medesima, con il contestuale versamento dell'imposta ai sensi della normativa vigente;
 - g. individuare e nominare, entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, un referente tenuto ad interfacciarsi con l'Ente Comunale per ogni problema, controversia, segnalazione o situazione simile dovesse insorgere in esecuzione del contratto stipulato, nonché per lo scambio di comunicazioni ed informazioni;

- h. rimuovere e smaltire, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, tutti gli impianti abusivi e/o irregolari esistenti sul territorio comunale e rilevati in occasione del censimento. La rimozione di detti impianti è da ritenersi già autorizzata rientrando nell'oggetto del servizio dato in concessione;
- i. non subappaltare i servizi in concessione; può essere ammesso il subappalto, nel rispetto dell'articolo 118 del D. Lgs. n. 163/2006, esclusivamente in relazione alle attività di acquisto della materia prima ovvero alla realizzazione ed installazione dei cartelli, limitatamente alle parti indicate dal concorrente all'atto di presentazione dell'offerta;
- j. agire in osservanza di tutte le norme vigenti in materia di legislazione sui lavori pubblici, con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, di circolazione stradale, di sicurezza, di igiene del lavoro, di inquinamento acustico;
- k. osservare tutti i regolamenti comunali interessati dalla esecuzione del presente servizio;
- l. segnalare all'Amministrazione gli impianti abusivi ai fini dei successivi adempimenti dell'Ufficio, dello stesso concessionario nonché, se nominato, del concessionario del Comune per il servizio di accertamento e riscossione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità.

ART. 11 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Il concessionario è tenuto ad eseguire in proprio il servizio oggetto del presente schema di capitolato.
2. Il contratto di concessione non può essere ceduto, pena la sua nullità.

ART. 12 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO NEI CONFRONTI DEL PROPRIO PERSONALE

1. Il concessionario si impegna verso i propri dipendenti e collaboratori al rispetto di tutte le condizioni e prescrizioni imposte dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia contributiva, di lavoro, di assicurazioni sociali e di tutela infortunistica. Il mancato rispetto dei suddetti obblighi costituisce grave inadempienza contrattuale.
2. L'impresa si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti, collaboratori e/o soci lavoratori occupati nell'attività oggetto dell'appalto, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro, per la categoria e la località in cui il lavoro viene svolto.
3. Su richiesta dell'Amministrazione, il concessionario dovrà certificare l'avvenuto pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali, nonché l'applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL e dagli accordi integrativi territoriali al personale impiegato nel servizio oggetto dell'appalto.
4. Il concessionario dovrà, inoltre, ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.
5. L'Amministrazione Comunale è esonerata da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del personale utilizzato nell'esecuzione del contratto e, comunque, da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa sopra richiamata.

ART. 13 - ALTRI OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario, prima di procedere all'installazione dei mezzi pubblicitari, avrà l'obbligo di acquisire i pareri e/o le autorizzazioni dell'Ufficio Impiantistica pubblicitaria, ai sensi della vigente normativa nazionale e comunale. Le autorizzazioni possono essere anche rilasciate cumulativamente.

2. È onere del concessionario ottenere tutte le autorizzazioni per scavi, manomissioni e occupazione del suolo pubblico ed ordinanze temporanee di circolazione.

ART. 14 - SICUREZZA DEI LAVORI

1. Durante la fase di organizzazione, preparazione ed esecuzione dei lavori, il concessionario, in qualità di responsabile dei lavori, si impegna:
 - a. ad attenersi alle normative vigenti in materia di tutela e di sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - b. a predisporre il fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dei rischi cui sono esposti i lavoratori;
 - c. ad osservare le disposizioni vigenti in materia di inquinamento acustico (L. n. 447 del 26.10.1995 e s.m.i.).

ART. 15 - INFORTUNI E DANNI

1. Il concessionario, oltre a tenere indenne l'Amministrazione Comunale da ogni eventuale richiesta di risarcimento dei danni derivanti dall'esecuzione della concessione, dovrà stipulare, nel rispetto dei massimali di legge, le seguenti polizze assicurative di durata non inferiore al periodo di vigenza contrattuale, anche prorogato, per:
 - a. copertura di responsabilità civile, con massimale non inferiore ad € ...xxx... , per danni a persone e/o cose in conseguenza dell'attività espletata e copertura di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro;
 - b. copertura dei rischi per eventuali smarrimenti, furti, incendi ed eventi atmosferici;
 - c. copertura dei rischi professionali e degli infortuni connessi all'attività del personale.
2. Le polizze assicurative devono coprire ogni evento dannoso che si sia verificato durante il periodo di vigenza contrattuale, anche prorogato, e che sia stato denunciato sino ad un termine di sei mesi dalla scadenza finale del predetto contratto.
3. Ogni responsabilità inerente all'esecuzione del servizio ed agli infortuni del personale utilizzato è interamente a carico del concessionario. È, altresì, interamente a carico di quest'ultimo la rifusione di eventuali danni procurati a terzi dal personale dipendente o comunque operante a qualsiasi altro titolo.

ART. 16 - ESONERO DI RESPONSABILITÀ PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. Il concessionario risponde di tutti i danni causati a qualsiasi titolo nell'esecuzione del rapporto contrattuale, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità ed onere relativamente:
 - a. a persone e/o cose alle dipendenze e/o di proprietà del concessionario stesso;
 - b. a persone e/o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell'Amministrazione Comunale;
 - c. a terzi e/o cose di proprietà di entrambi.
2. Il concessionario è tenuto in ogni caso a segnalare all'amministrazione Comunale ogni situazione di pericolo connessa agli impianti pubblicitari affidati in concessione.

ART. 17 - INADEMPIENZE E PENALITÀ

1. Nel caso di mancata osservanza dei propri obblighi contrattuali, al concessionario verranno applicate le seguenti penalità, previa contestazione scritta:

- a. nel caso in cui, rilevato il cattivo stato di un impianto potenzialmente pericoloso che sia stato previamente contestato con nota ufficiale dall'Amministrazione Comunale, non si sia provveduto alla relativa manutenzione o sostituzione, il concessionario sarà soggetto al pagamento di una penale di € 1.000,00 (mille) per ogni impianto che non sia stato oggetto di intervento di ripristino entro il termine indicato dalla comunicazione ufficiale del Comune; viene fatto salvo, in ogni caso, il diritto insindacabile dell'Amministrazione di intervenire direttamente con recupero delle spese a totale carico dell'impresa, fatta salva in ogni caso la possibilità, per l'Amministrazione Comunale, di procedere ai sensi del successivo articolo 22;
 - b. nel caso si accerti la violazione di qualunque previsione, prescrizione o obbligo derivanti dal capitolato ovvero dal contratto ovvero dal provvedimento di autorizzazione rilasciato per ciascun impianto, l'impresa sarà soggetta alla penale di € 500,00 per ogni violazione;
 - c. in caso di ritardata corresponsione del canone, per ogni giorno di ritardo, oltre agli interessi di legge, è prevista una penale di € 50,00; qualora il ritardo nel versamento del canone concessorio ovvero dell'Imposta sulla Pubblicità ovvero del Canone per l'occupazione sia superiore a mesi due, la concessione decade di diritto e l'amministrazione procede ai sensi dell'articolo 22 del presente capitolato;
 - d. per ogni giorno di ritardo nell'ottemperanza degli obblighi di manutenzione ordinaria, riguardante l'impianto o il sito che lo ospita, previamente contestata con nota ufficiale dall'Amministrazione Comunale, è prevista una penale di € 100,00.
2. Le ulteriori possibili inosservanze alle norme del presente schema di capitolato, non sanzionate da apposita penale, saranno ugualmente e formalmente contestate e fonderanno il diritto dell'Amministrazione Comunale di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito in ragione dell'importanza delle irregolarità e del disservizio provocato, salva in ogni caso la possibilità per l'Amministrazione di procedere ai sensi e per gli effetti di cui al successivo articolo 22.

ART. 18 - VICENDE MODIFICATIVE DEL SOGGETTO CONCESSIONARIO

1. Ogni variazione societaria, scissione o accorpamento subiti dall'impresa concessionaria durante l'espletamento del servizio dovranno essere comunicati all'Amministrazione Comunale a mezzo lettera raccomandata a/r inviata entro quindici giorni dall'evento. Contemporaneamente l'impresa subentrante dovrà comunicare l'accettazione di tutte le condizioni e clausole regolatrici del servizio, fatto salvo in ogni caso il rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa statale in materia di subentro nei contratti stipulati ad esito di procedura di gara.
2. L'Amministrazione Comunale comunicherà l'eventuale accettazione delle sopra citate variazioni ed il subentro nel rapporto a mezzo lettera raccomandata a/r entro il termine di cui all'art. 116 del D. Lgs. n. 163/2006, a condizione che la predetta comunicazione contenga, oltre alla copia dell'atto negoziale di variazione societaria, anche tutte le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, rese ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 445/2000, richieste dal citato articolo 116 e dal presente capitolato di gara.
3. Le penalità conseguenti al mancato adempimento degli obblighi di comunicazione appena descritti, purché previamente contestato, saranno dall'Amministrazione direttamente prelevate dal deposito cauzionale, il quale dovrà essere immediatamente reintegrato a cura dell'impresa.

ART. 19 - SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto sono poste ad esclusivo carico dell'impresa concessionaria.

ART. 20 - VINCOLO CONTRATTUALE

1. Le imprese concorrenti sono vincolate dal momento stesso della presentazione dell'offerta, mentre il Comune di Potenza rimarrà vincolato soltanto quando, a norma di legge, tutti gli atti inerenti la procedura in oggetto avranno conseguito piena efficacia giuridica.
2. Viene fatta espressamente salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di non affidare il servizio e di revocare la gara prima della stipula del contratto.

ART. 21 - ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI

1. La presentazione delle offerte da parte delle ditte concorrenti presuppone la totale accettazione delle condizioni di cui al presente capitolato nonché di quanto stabilito nel disciplinare di gara.

ART. 22 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'inadempimento e/o l'inesatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal presente capitolato costituiscono inadempimento grave ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile e causano la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale, previa contestazione e diffida ad adempiere entro un congruo termine e fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni ed al rimborso delle maggiori spese sostenute.
2. L'Amministrazione Comunale può procedere altresì alla risoluzione del contratto anche in caso di accertate e gravi inadempienze ed irregolarità compiute dal concessionario, in contrasto con la normativa vigente in materia di concessione di pubblici servizi e forniture e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
3. Il contratto è risolto di diritto anche qualora il concessionario cessi la propria attività o venga sottoposto a procedure concorsuali, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento.
4. Per quanto non previsto, trovano comunque applicazione le disposizioni stabilite dalla norma nazionale o comunitaria in materia di risoluzione del contratto per effetto di previsioni di legge nazionale o europea.
5. In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto, l'Amministrazione si riserva sin d'ora la facoltà di procedere affidando la presente concessione al soggetto successivamente classificato nella graduatoria definitiva per la residua parte del periodo oggetto della presente concessione agli stessi patti e condizioni dell'affidamento originario; in mancanza, procederà con nuova procedura di gara.

ART. 23 - ISPEZIONI E CONTROLLI

1. Nel corso dell'espletamento del servizio, l'Amministrazione Comunale ha la piena facoltà di esercitare in ogni momento, tramite il proprio personale, gli opportuni controlli su ogni elemento rilevante per l'esecuzione del servizio, in ogni sua fase. Il personale dell'impresa concessionaria dovrà prestare la propria collaborazione ai fini dell'ispezione.
2. L'Ente si riserva, altresì, la facoltà di effettuare tramite l'Ispettorato del Lavoro controlli sulla regolare tenuta dei libri paga e matricola nonché sulla corretta applicazione del CCNL per quanto attiene al trattamento economico e normativo. Le violazioni contestate dovranno essere immediatamente sanate, salva sempre la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno a favore dell'Amministrazione Comunale.
3. È ammessa in ogni momento qualsiasi ispezione o richiesta di documentazione volta a dimostrare la corretta esecuzione ed osservanza del presente capitolato.

ART. 24 - DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO

1. L'impresa concessionaria, a tutti gli effetti di legge e di contratto, deve eleggere il suo domicilio nel territorio del Comune di Potenza, indicandolo nel contratto. Qualora non vi provveda, il domicilio si intende eletto presso la sede dell'Amministrazione Comunale, sita in Contrada Sant'Antonio La Macchia.

ART. 25 - RECESSO

1. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento dell'esecuzione ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile, rimborsando il concessionario delle sole spese sostenute e dei lavori eseguiti.

ART. 26 - FORO COMPETENTE

1. Le eventuali controversie, tanto per l'esecuzione e valutazione degli interventi quanto per l'interpretazione ed applicazione dei patti contrattuali, non legittimano in alcun modo il rallentamento o la sospensione dei lavori da parte del concessionario.
2. Il Foro di Potenza è competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere con il concessionario in relazione al presente rapporto contrattuale, comprese le questioni inerenti la validità, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione dello stesso.

ART. 27 - RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Capitolato, si rinvia al Codice Civile ed alla normativa legislativa e regolamentare vigente in materia.

ART. 28 - ALLEGATI ED ELABORATI

1. Costituiscono parte integrante del presente capitolato gli allegati elaborati grafici dei lotti di impianti pubblicitari per affissioni dirette.